

Allegato A alla Relazione della Caritas di Saluzzo progetto Presidio-Saluzzo Migrante del maggio 2020

Analisi delle normativi vigenti in materia di senza fissa dimora legate all'emergenza Covid 19

La Costituzione della Repubblica Italiana riconosce il diritto alla salute definendolo un diritto fondamentale dell'individuo, tutela la salute come interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti:

rilevato che la Regione Piemonte ha riconosciuto l'obiettivo di contemperare le misure restrittive con la necessità di fornire risposte ai bisogni fondamentali e indifferibili, in particolare delle persone più fragili (*DGR n. 21-1132 del 13.3.2020 "Indicazioni di dettaglio per i servizi sociali durante l'emergenza da virus COVID-19"*), sottolineando il bisogno impellente di fornire indicazioni volte a tutela e per il rafforzamento delle misure per le persone senza dimora e a garanzia di adeguati sistemi di sorveglianza sanitaria agli operatori sociali coinvolti nell'erogazione di servizi e di attività straordinarie ai senza dimora richieste per l'emergenza Covid19;

considerato che il Ministero della Salute (*Circolare 000786 del 25 marzo 2020*) stabilisce che, nell'ambito delle attività di potenziamento di presa in cura e sorveglianza territoriale attiva per i pazienti in isolamento domiciliare obbligatorio affetti da COVID-19 e per i pazienti in isolamento fiduciario per i contatti di caso o i pazienti sintomatici senza evidenza di contatto, nonché i pazienti fragili, cronici e affetti da patologie invalidanti che a seguito dell'emergenza in corso costituiscono la parte più vulnerabile della popolazione, i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti, in raccordo con i Medico di Medicina Generale e l'Unità speciale di continuità assistenziale, garantita la necessaria assistenza sanitaria, mediante co-progettazioni, con i servizi sociali delle amministrazioni comunali e le associazioni di volontariato, provvedano a fare una valutazione circa le singole condizioni relazionali, abitative e sociali e qualora le medesime non risultino idonee a garantire l'isolamento adottino specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela e il supporto per le necessità della vita quotidiana per le persone sole e prive di caregiver;

considerato in aggiunta che il Ministero della Salute (*Circolare 000786 del 25 marzo 2020*) prevede che le Regioni, in considerazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, del d.L. 17 marzo 2020, n. 18, sono tenute a impostare sistemi di sorveglianza e monitoraggio volti al contenimento del contagio e del rischio connesso alle situazioni intrafamiliari, istituendo una gestione per coorti, presso strutture residenziali e/o alberghiere rivolte a quei soggetti che, a causa di ragioni logistiche, strutturali, socio-economiche, non possono essere accolti in isolamento presso il proprio domicilio;



rilevato che il Ministero della Salute (*Circolare n.000786 del 25 marzo 2020*) statuisce che, nei casi in cui occorra disporre temporaneamente di beni immobili per far fronte ad improrogabili esigenze connesse con l'emergenza, come statuito dall'art 6 del d.L. 17 marzo 2020, n. 18, il Prefetto, su proposta del Dipartimento della protezione civile e sentito il Dipartimento di prevenzione territorialmente competente, può disporre, con proprio decreto, la requisizione in uso di strutture alberghiere, ovvero di altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità, per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare, laddove tali misure non possano essere attuate presso il domicilio della persona interessata;

preso atto che l'art. 103.20 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 stabilisce che al fine di contrastare efficacemente i fenomeni di concentrazione dei cittadini stranieri di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo in condizioni inadeguate a garantire il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie necessarie al fine di prevenire la diffusione del contagio da Covid-19, le Amministrazioni dello Stato competenti e le Regioni, anche mediante l'implementazione delle misure previste dal Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato 2020-2022, adottano soluzioni e misure urgenti idonee a garantire la salubrità e la sicurezza delle condizioni alloggiative, nonché ulteriori interventi di contrasto del lavoro irregolare e del fenomeno del caporalato; e che per i predetti scopi il Tavolo operativo istituito dall'art. 25 quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del supporto del Servizio nazionale di protezione civile e della Croce Rossa Italiana.